

COMUNE DI ZOGNO  
Provincia di BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

in attuazione  
del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285  
della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993, n. 24



---

## CAPO I

### DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

#### ART. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli Artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

#### ART. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

#### ART. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

#### ART. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm., se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 3 cm..

#### ART. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome,

- data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà anche il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

#### ART. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'esumazione e l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarerà che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che dovranno essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'Art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.  
Alle esumazioni o estumulazioni straordinarie devono sempre assistere il Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. e l'incaricato del servizio di custodia del Cimitero.

#### ART. 7

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del Cimitero e l'altra dovrà essere depositata presso l'Ufficio di Stato Civile.

#### ART. 8

E' proibita l'esumazione-estumulazione del cadavere di individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### ART. 9

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione ed estumulazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che il Cimitero non sia collocato in Comune Montano.

#### ART. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Custode del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'Art. 410 del Codice Penale.

## CAPO II

### TRASPORTO DEI CADAVERI

#### ART. 11

Nei Cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza.
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'Art. 7 del D.P.R. 285/1990;
- e) i resti mortali delle persone sopra indicate.

Richieste particolari saranno, di volta in volta, esaminate dall'Amministrazione.

#### ART. 12

Il trasporto dei cadaveri al Cimitero può essere a carico del Comune od a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'Art. 19 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

#### ART. 13

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli Artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/1990.

#### ART. 14

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori

- dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite dagli Artt. 25 e seguenti del D.P.R. 285/1990.
2. Il Decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
  3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### ART. 15

I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti in luoghi pubblici o lungo la via per infortunio od altra causa, verranno trasportati al deposito di osservazione del Cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

#### ART. 16

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere disposto nella cassa con gli indumenti di cui è vestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. L'autorizzazione al trasporto prevista dall'Art. 13 può essere concessa soltanto quando risulti accertato che, trascorso il periodo di osservazione, il cadavere è stato composto in duplice cassa seguendo le prescrizioni previste dagli Artt. 18, 30, 31 e 32 del D.P.R. 285/1990.
3. Le prescrizioni di cui al presente Art. si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo Art. 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco del Ministero della Sanità.

#### ART. 17

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### ART. 18

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. Non è consentita la partenza del corteo dall'abitazione del defunto quando la via da seguire preveda il transito lungo la S.S. 470.

In tal caso il corteo avrà inizio dalla Piazza Belotti (per i residenti nella Via C. Battisti ed altre località in direzione Bergamo) o dal Viale Martiri della Libertà in fregio alla Casa di Riposo (per i residenti nella Via Monte Grappa ed altre località in direzione S. Pellegrino T.).

#### ART. 19

I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada ne' possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

#### ART. 20

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente Art. 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri ad altro Comune.

#### ART. 21

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dai casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'Art. 30 del D.P.R. 285/1990.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..
3. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48

ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

#### ART. 22

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o della camera mortuaria del Cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

#### ART. 23

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'Art. 27 del D.P.R. 285/1990.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli Artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.

#### ART. 24

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del Cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui agli Artt. al Capo VII del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L..

#### ART. 25

Tanto nel caso dell'Art. precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più breve.

#### ART. 26

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'Art. 35 del D.P.R. 285/1990:

#### ART. 27

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli Artt. precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolte in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

### CAPO III

#### INUMAZIONI

##### ART. 28

1. Ogni Cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto ed al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

##### ART. 29

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del Cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
- 2: Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

##### ART. 30

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

##### ART. 31

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (non inferiore a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

2. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (non inferiore a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

#### ART. 32

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice isoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'individuazione della Ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### ART. 33

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.

#### ART. 34

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde od a braccia od a mezzo di meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente Art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc....

#### ART. 35

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.
2. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza dietro semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
3. All'infuori di quanto è stato indicato agli articoli precedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### Art. 36

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A), previo pagamento della relativa tassa calcolata al mq. con tariffa non frazionabile.
2. Le scritte debbono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.
3. Tali ricordi, trascorso il periodo della concessione 10.le e salvo rinnovo, restano di proprietà del Comune salvo diversa richiesta dei concessionari.
4. E' concesso il diritto di rinnovo della concessione, a richiesta degli interessati, per n. 2 volte sino a giungere alla collocazione per un periodo massimo di anni 30, dietro pagamento della tassa intera in vigore al momento del rinnovo. Tutti i

monumenti collocati da oltre 30 anni dovranno, pertanto, essere rimossi. Casi particolari verranno di volta in volta esaminati dalla Giunta Comunale.

5. Tutte le concessioni che, a seguito di verifica, presentano anomalie ed irregolarità, verranno rinnovate sino a giungere ai 30 anni di collocazione.

#### CAPO IV

#### TUMULAZIONI (Sepolture private)

##### ART. 37

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali.
- b) tombe o forni o loculi individuali.
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

##### ART. 38

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'Art. 30 del D.P.R. 285/1990.

##### ART. 39

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione annuale della Giunta Comunale.

##### ART. 40

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

##### ART. 41

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
  - a) ad una o più persone per esse esclusivamente.
  - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.
  - c) ad Enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura, sino alla capienza del sepolcro, nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado.
  - i fratelli e le sorelle consanguinee.
  - il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture di cui alla lettera c) del presente articolo è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

#### ART. 42

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'Art. 93 del D.P.R. 285/1990, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno di particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

#### ART. 43

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. non può, pertanto, essere ceduto in alcun modo ne' per qualsiasi titolo.
3. L'assegnazione dei loculi ed ossari avverrà, partendo da destra verso sinistra guardando i loculi, in ordine progressivo dal basso verso l'alto e quindi, per la colonna successiva, dall'alto verso il basso.
4. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso, secondo quanto previsto nel relativo contratto.
5. E' prevista la riserva di loculi a favore delle seguenti persone:
  - a) sole (verifica anagrafica dello stato di famiglia attuale al momento della richiesta) con più di anni 60.
  - b) coniuge vivente accanto al coniuge deceduto.
  - c) genitori accanto ai figli e viceversa.
  - d) fratelli/sorelle accanto a fratelli/sorelle.
  - e) per entrambi i coniugi in vita, di età superiore a 75 anni.
6. Alla scadenza della concessione il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario del Comune o, a richiesta degli eredi del defunto, nei loculi ossari individuali.

7. Nel caso di scadenza di loculi riservati sarà concesso il rinnovo, secondo i casi, alle seguenti condizioni:
  - se non ancora occupati: per ulteriori anni 30 alle persone rientranti nei casi previsti di cui al precedente comma 5.
  - se occupati in data successiva alla riserva: per il numero di anni mancanti per giungere ai 30 anni di permanenza nel loculo dalla data della morte.
8. Previo annullamento del contratto precedente è consentito lo spostamento di una delle salme delle persone di cui al comma 5 per consentirne la tumulazione in loculi vicini.

Lo spostamento sarà consentito, comunque, solo per quelle persone decedute da non più di 15 anni.

La richiesta di spostamento potrà essere effettuata, a cura degli eredi, in qualsiasi momento.

In tal caso il nuovo contratto avrà scadenza alla medesima data del contratto annullato.

La concessione, pertanto, avverrà previo pagamento di una somma pari alla differenza tra quanto pagato in precedenza e la tariffa in vigore al momento della nuova concessione.
9. Nei Cimiteri non è consentita la collocazione di lastra unica per 2 loculi vicini.
10. Casi e richieste particolari saranno esaminate dall'Amministrazione che deciderà in merito.

#### ART. 44

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre 15 cm.

#### ART. 45

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, dietro presentazione di regolare progetto e rilascio di concessione edilizia e previo pagamento della relativa tassa calcolabile sulla base dei mq. effettivi di terreno da occupare.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati.
3. I singoli progetti dovranno essere approvati dal Comune, su conforme parere del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. e dietro approvazione della Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

4. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
5. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

#### ART. 46

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono, a seguito di verifiche ed accertamenti, di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero d'uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo anche, automaticamente, in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti e pari al valore delle relative opere realizzate sull'area, secondo una stima predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

#### Art. 47

Nessuna opera o intervento di qualunque minima entità può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

#### Art. 48

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99, salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma e ciò perchè risulti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute alla cura e manutenzione della tomba di famiglia o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono, salvi gli opportuni accertamenti per la ricerca delle stesse. Quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazioni da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere pubblica ragione circa l'azione del Comune. Nel caso, invece, di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma

- della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento del rinnovo.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

#### ART. 49

1. Le concessioni a tempo determinato, di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10.2.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento od alla costruzione di un nuovo Cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli Articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

#### ART. 50

La concessione o rinnovo delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di Legge a spese del concessionario.

## CAPO V

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### ART. 51

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime hanno luogo trascorso almeno un decennio di seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia, dietro autorizzazione del Sindaco, o per essere essere trasportati in altre sepolture e per essere cremati.

#### ART. 52

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'Art. 82 del D.P.R. 285/1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

#### ART. 53

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private, da essi acquistate nel recinto del Cimitero, o per trasferirle altrove.
2. In tal caso i resti devono essere chiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente Art. 26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc... devono essere ritirati dal custode del Cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, salvo diversa richiesta dei concessionari, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del Cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno riconsegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, altrimenti saranno alienate a favore del Comune.
5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.9.1982, n.

915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

#### ART. 54

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 20 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

#### ART. 55

Per le estumulazioni ed esumazioni si applicano le norme di cui agli Artt. 82 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

#### ART. 56

1. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. e del custode del Cimitero.
2. In caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del Cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità, per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.
3. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie si applicano le norme di cui agli Artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/1990.

#### ART. 57

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di

- raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con idoneo disinfettante indicato dal servizio di Igiene e sanità pubblica dell'U.S.S.L.; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
  3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
  4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con la soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sibilimato al 3% . I necrofori, custodi e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

#### ART. 58

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento - allegato B.

## CAPO VI

### CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

#### ART. 59

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
  - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad Associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.
  - b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da Notaio o da Pubblici Ufficiali abilitati ai sensi dell'Art. 20 della Legge 4.1.1968, n. 15, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge, o di quei parenti più prossimi individuati secondo gli Artt. 74 e seguenti del Codice Civile.
  - c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

#### ART. 60

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto le cui ceneri contengono.

#### ART. 61

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

art. 62

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
2. Alle cremazioni si applicano le norme di cui al Capo XVI del D.P.R. 285/1990 ed al punto 14 della Circolare n. 24 del 24.6.1993 del Ministero della Sanità.

ART. 63

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti Artt. 13 e 22, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri.

ART. 64

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel Cimitero, anche in Cappelle o templi appartenenti ad Enti Morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del Cimitero Comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'Art. 343 del T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

ART. 65

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio della professione.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'Art. 1 del D.P.R. 285/1990.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'Art. 254 del T.U. delle Leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

ART. 66

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
  - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo ed ora in cui la effettuerà;
  - b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato;
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'Art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli Artt. 8 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

ART. 67

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori, a mente degli Artt. 9 e 69 del D.P.R. 285/1990.

## CAPO VII

### ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

#### ART. 68

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 50 del D.P.R. 285/1990, il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal territorio del Comune.

#### ART. 69

I Cimiteri comprendono:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un deposito di osservazione;
- d) una camera mortuaria;
- e) una cappella;
- f) un ossario;
- g) una sala per autopsia.

#### ART. 70

Il servizio di custodia del Cimitero è assicurato da idoneo personale incaricato dal Comune con la qualifica di custode e seppellitore.

#### ART. 71

Il custode - seppellitore:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'Art. 6 del D.P.R. 285/1990;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'Art. 52 del D.P.R. 285/1990;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'Art. 410 del Codice Penale;

- d) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'Art. 23 del D.P.R. 285/1990;
- e) provvede alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie in generale ed ai servizi di seppellimento (inumazioni e tumulazioni);
- f) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- g) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nel Cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel Cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- h) esegue lavori di manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile;
- i) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal Cimitero materiali di qualsiasi natura;
- l) provvede alla preparazione del numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno stabilito per le onoranze funebri.

#### ART. 72

Il custode del Cimitero dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio Tecnico per quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri e spazi, ecc...;
- b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
- c) dall'Ufficio Segreteria per i servizi funebri.

#### ART. 73

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei Cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del Cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siano ottenuta l'autorizzazione dal Sindaco o suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo i casi di esumazione ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi

motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

#### ART. 74

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno in ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

#### ART. 75

1. Ciascuna delle fosse per inumazione dovrà avere le caratteristiche previste dai precedenti Artt. 29 e 30.
2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### Art. 76

1. È stretto dovere del custode di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutando qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che gli venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sarà occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche fosse, sempre che queste durino da dieci anni.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e depositate negli ossari, mentre i rifiuti cimiteriali che verranno rinvenuti saranno equiparati a rifiuti speciali e come tali dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### ART. 77

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, pietre tombali, ecc....
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante il numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile, con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Sulla targhetta, previa autorizzazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. E' permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del Cimitero, sarà in esso collosato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa diverrà di proprietà del Comune.

#### ART. 78

L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica, da fissarsi sul feretro, portante impresso un numero progressivo di iscrizione nell'apposito Registro di cui all'Art. 52 del D.P.R., nonchè l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

#### ART. 79

I Cimiteri sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso dei Cimiteri.

#### ART. 80

Qualsiasi veicolo potrà introdursi nel Cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. E' proibito passare attraverso i campi ed attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di

ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

#### ART 81

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.
2. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

#### ART. 82

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del Cimitero.

#### ART. 83

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc...
2. Se questi, però, per il tempo o per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel Cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati, entro un mese, dalle famiglie interessate.

#### ART. 84

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 85

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal Cimitero è vietata, come è vietato asportare dal Cimitero anche semplici fiori, gli arbusti o le corone.

ART. 86

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero o delle Cappelle, alle lapidi, ecc..., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

ART. 87

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per Legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 88

Chiunque nell'interno del Cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del Cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di Legge.

## CAPO IX

### CONTRAVVENZIONI

#### ART. 89

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli Artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'Art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli Artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 90

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e nel T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

ART. 91

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Addì, 29 luglio 1998

TABELLA A)

TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

- 1 - Per il collocamento di croci o monumenti la tariffa è quella che verrà stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, di anno in anno.  
La tariffa sarà calcolata al mq. e non sarà frazionabile.


TABELLA B)

TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI


- 1 - Esumazione ordinaria, traslazione ordinaria/straordinaria di salme, richiesta da privati ..... L. 200.000=
- 2 - Estumulazione ordinaria, traslazione ordinaria/straordinaria di salme, richiesta da privati ..... L. 300.000=
- 3 - Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporti fuori Comune ..... L. 50.000=
- 4 - spese per chiusura loculo ..... L. 50.000=
- 5 - spese per chiusura ossarietto ..... L. 25.000=

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 42 del 29 luglio 1998

IL SINDACO  
(Rag. Giosuè Paninforni)





IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Domenico Figà)



=====  
Pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 3 agosto 1998 al 18  
agosto 1998, senza opposizioni:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Domenico Figà)





=====  
La deliberazione di approvazione del presente Regolamento;  
pubblicata nelle forme di Legge, è:

- divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 46 - 5° comma - della  
Legge 142/1990, come da comunicazione dell'Organo Regionale di  
Controllo n. 98/9840 in data 24.08.1998.



-

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Domenico Figà)



=====  
Ripubblicato dal 7 settembre 1998 al 22 settembre 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Domenico Figà)



=====  
Omologato dal Ministero della Sanità - Direzione generale Igiene  
Pubblica, ai sensi dell'Art. 345 del T.U. delle Leggi sanitarie  
approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, come risulta dalla nota  
Ministeriale in data 7 ottobre 1997 n. 4004/97/393

